

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 maggio 2022

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSI *ed* ESAMI

Modalità di pubblicazione di "Concorsi pubblici"

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella "Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - Concorsi ed esami", occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell'avviso in carta intestata e senza marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al **Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - Via Arenula, 70 - 00186 Roma**, e in formato digitale word il testo da pubblicare, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell'inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell'Ente contattare l'Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la data di pubblicazione dell'atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

MINISTERO DELL'INTERNO

27 posti di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Pag. 4

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDRIA

70 posti di dirigente medico, varie discipline Pag. 32

Il sommario completo è a pagina II



AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ulteriore ampliamento dei posti relativi alle prove di idoneità per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui all'art.1 della legge n. 68/1999, da inquadrare nella II Area, da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze ubicati nella città di Venezia.

Visti i provvedimenti:

n. 135153 del 19 novembre 2018 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 2 aprile 2019, con il quale è stata indetta la procedura in oggetto, in corso di svolgimento;

n. 41562 del 21 aprile 2020 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020 - con il quale è stato disposto l'ampliamento dei posti da tre a quattro per la medesima procedura;

considerato che dalla verifica del Prospetto informativo disabili (PID) al 31 dicembre 2021 è stato evidenziato per la Regione Veneto un obbligo occupazionale pari a cinque unità di personale disabile; il Ministero dell'economia e delle finanze dispone un ulteriore ampliamento di detti posti da quattro a cinque complessivi al fine di adempiere al suddetto obbligo occupazionale.

Resta fermo quant'altro previsto nel decreto di indizione della procedura.

Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico tramite il competente Ufficio del collocamento mirato - Veneto Lavoro - Ambito di Venezia, che avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi e con le modalità deliberate dal medesimo servizio.

Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.

Si conferma, infine, che l'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego e in particolare, qualora fosse accertata l'esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l'esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali procedimenti penali che implicino l'aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da ricoprire e con l'espletamento dei compiti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

22E06719

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento Giudiziario»;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17 concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei provvedimenti»;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del giudice di pace»;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e di vice-procuratore onorario;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017;

Visto, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede l'espletamento di procedure valutative per la conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio e che le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informativi e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022, pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022 - Anno CXLIII, numero 7;

Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all'art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che sia il Consiglio superiore della magistratura a procedere con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024;


Viste le delibere adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 20 aprile 2022 e dell'11 maggio 2022, mediante le quali il Consiglio ha approvato, in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nel B.U. del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, la circolare recante «Procedura di valutazione per la conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio»

Decreta:

Art. 1.

Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari

I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 e non ancora cessati dall'incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.



Art. 2.

Domanda di conferma dei magistrati onorari con oltre sedici anni di servizio

1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al fine di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui all'art. 29, comma 3 decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, i magistrati onorari che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio;

2. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio di cui al comma 1, in conformità all'art. 29, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, si considerano anche le funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a quelle attualmente esercitate, purché le stesse siano solo quelle disciplinate dal citato decreto legislativo. Nel calcolo dell'anzianità il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, è parificato ad un anno.

3. Il magistrato onorario dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianità di servizio posseduta, indicando per ciascun periodo delle funzioni svolte (requisiti o giudicanti) la data di effettivo inizio e di cessazione delle medesime, con l'esclusione degli eventuali periodi di interruzione.

4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1 il Presidente del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari verificano l'effettiva presentazione della domanda di conferma nel termine di cui all'art. 4, comma 1 della circolare 20 aprile 2022 del Consiglio Superiore della Magistratura, recepita nel presente decreto.

5. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo.

6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui all'art. 1, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo, cessano dal servizio.

7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia i nominativi dei magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma. Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto.

Art. 3.

Adeempimenti preliminari e data di inizio delle procedure di valutazione

1. I Presidenti dei Tribunali e i procuratori della Repubblica predispongono adeguate forme di pubblicità del presente decreto provvedendo a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari in servizio nel circondario. Qualora non presentino domanda di conferma entro i termini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 3 marzo 2022 pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, i magistrati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto cesseranno dal servizio.

2. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale, hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 4.

Termini e modalità per la presentazione della domanda di conferma

1. La domanda di conferma di cui all'art. 2 del presente decreto è inviata per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente decreto ministeriale.

2. Il magistrato onorario deve collegarsi all'URL «<https://concorsi.csm.it/onorari>» per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:

cognome e nome;
data di nascita;
codice fiscale;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari>, deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo «<https://concorsi.csm.it/onorari>» nel termine di cui al precedente comma 1.

4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata presentazione della domanda.

5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- p) le funzioni onorarie attualmente svolte nonché quelle riferite a periodi antecedenti alle medesime;

6. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. La domanda è inammissibile nei seguenti casi:


- a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o), p);

8. L'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 5.

Prova valutativa e pubblicità della seduta di esame

1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.



2. L'esame è pubblico. Il colloquio orale si svolge alla presenza della Commissione, del candidato e del segretario.

3. In ragione delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, ogni Commissione esaminatrice stabilisce il numero massimo di visitatori ammessi per ogni sessione.

Art. 6.

Costituzione della Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è presieduta dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, ed è altresì composta da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di Appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.

2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati.

Il Presidente del Tribunale provvede:

a) a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità che svolge l'attività di presidente della Commissione;

b) a trasmettere l'elenco, formato a seguito di apposito interpellato, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità disponibili a svolgere l'incarico di componente della Commissione di valutazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui al precedente comma 2, lettera b), del presente articolo, il Presidente del Tribunale predisponde l'elenco dei magistrati dell'ufficio che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

4. Il Presidente della Corte di Appello, acquisite le designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le Commissioni di cui al comma 1.

5. Nei circondari in cui sono costituite più Commissioni, il Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da esaminare in gruppi da almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovrà essere assegnato ciascun gruppo di candidati.

6. Costituiscono cause di incompatibilità dei componenti la Commissione con i candidati sottoposti a valutazioni quelle previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 7.

Adempimenti delle Commissioni di valutazione

1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del provvedimento con il quale è stata nominata e di tutti gli atti relativi alla presente procedura; i componenti della Commissione di valutazione, presa visione dell'elenco dei magistrati onorari da valutare, sottoscrivono la dichiarazione, allegata al verbale, che non sussistono situazioni d'incompatibilità ai sensi del comma 6 del precedente articolo.

2. Il Presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica, procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento della prova orale, sulla base dell'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di valutazione consegnato alla Commissione.

3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, sarà relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e pro-

cessuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio è proposto previa sua estrazione a sorte.

5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo i seguenti criteri: a) capacità di analisi e comprensione del caso sottoposto; b) capacità di applicare al caso in esame le norme sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico-giuridico. Terminata la fase del colloquio di ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, provvedendo alla compilazione della relativa scheda di valutazione [Allegato 5];

6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto apposito verbale [Allegato 1] in cui dovrà essere indicato il numero dei magistrati onorari esaminati [Allegato 2]; il numero di quelli dichiarati idonei [Allegato 3]; il numero di quelli valutati negativamente [Allegato 4].

Art. 8.

Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia

1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 6, delibera sulla domanda di conferma.

2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della magistratura è comunicata al Ministro della giustizia che con decreto dispone la conferma nell'incarico del magistrato onorario.

3. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

4. Gli Uffici giudiziari interessati comunicano al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta cessazione dalle funzioni del magistrato onorario non confermato nell'incarico.

Art. 9.


Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di conferma per la formazione di un contingente ad esaurimento dei magistrati onorari. I dati così raccolti sono trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di conferma.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dalla procedura di conferma.

4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.



5. Il Consiglio superiore della magistratura nonché i Presidenti dei Tribunali sono responsabili del trattamento dei dati personali raccolti.

Roma, 19 maggio 2022

La Ministra: CARTABIA

AVVERTENZA:

Gli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, sono stati resi noti mediante pubblicazione integrale sul sito ufficiale del Ministero della giustizia.

22E06716

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con talune riserve.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2021, n. 98, concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 dicembre 2019, recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante l'equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;

Visti l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e l'art. 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, concernenti i titoli di preferenza valutabili, a parità di merito, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione;

Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni;

Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021 recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2021, con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di ventisette unità nella qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati:

a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ad esclusione dei limiti di età;

b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, ferri restando gli altri requisiti previsti dal citato art. 2;

c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine

